

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

DEL COMUNE DI VICENZA

LOTTO N. 1 RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA

CIG 9468299F7F

IL SOTTOSCRITTO: _____ NATO A _____

IL _____ CODICE FISCALE _____

IN QUALITA’ DI: _____

DELL’IMPRESA _____

CON SEDE LEGALE IN _____

CON SEDE SECONDARIA E OPERATIVA IN _____

TELEFONO _____ FAX _____ PEC _____

EMAIL _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

P.IVA _____ CODICE FISCALE _____

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del DPR 445/2000 e s.m.i, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;

- consapevole che non sono ammesse varianti al Capitolato Speciale di Appalto (Polizza di Assicurazione) salvo l’eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come “opzione migliorativa” e che:

i testi delle opzioni base e delle opzioni migliorative sono riportati nel Capitolato Speciale di Polizza facente parte dei documenti di gara;

in assenza di espressa accettazione della variante migliorativa si intenderà offerta l’opzione base.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

VARIANTE 1		
DURATA DEL CONTRATTO - OPZIONE DI RINNOVO - (Sezione 2 – Art. 3)		
<p>OPZIONE BASE</p> <p>L’opzione di rinnovo dovrà essere esercitata dal Contraente tramite invio alla Società – anche per il tramite del Broker – di specifica comunicazione in tal senso con preavviso non inferiore a 6 mesi rispetto alla scadenza contrattuale.</p> <p>Nel caso in cui la Società, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per l’attivazione dell’opzione di rinnovo confermi per iscritto la propria accettazione, la polizza si intenderà rinnovata per il periodo concordato senza possibilità, per le Parti di esercitare, per la scadenza annuale immediatamente successiva, la facoltà di recesso di cui al penultimo capoverso del presente articolo.</p> <p>Il premio di rinnovo dovrà essere corrisposto nei termini di cui all’art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.</p> <p>In caso di mancato riscontro da parte della Società nei termini indicati, così come nel caso di espressa non accettazione dell’esercizio dell’opzione di rinnovo, il contratto cesserà senza tacito rinnovo alla sua naturale scadenza o alla scadenza dell’eventuale rinnovo annuale concordato, salvo l’attivazione della proroga temporanea di cui all’ultimo capoverso del presente articolo che dovrà essere concessa in qualsiasi caso di cessazione della polizza, compreso il mancato rinnovo del contratto.</p>	<p>L’OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI</p>	<p>In caso di non accettazione dell’opzione migliorativa si intenderà offerta l’opzione base</p>
<p>OPZIONE MIGLIORATIVA1</p> <p>L’opzione di rinnovo dovrà essere esercitata dal Contraente tramite invio alla Società – anche per il tramite del Broker – di specifica comunicazione in tal senso con preavviso non inferiore a 1 mese rispetto alla scadenza contrattuale e la Società si impegna sin da ora a rinnovare la copertura assicurativa alle condizioni in essere.</p> <p>Seguito ricezione della richiesta di rinnovo, la Società provvederà ad emettere appendice a contrattualizzazione della nuova scadenza.</p> <p>Il premio di rinnovo dovrà essere corrisposto nei termini di cui all’art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.</p>	<p>IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 5 PUNTI</p>	<p><input type="checkbox"/> ACCETTATA <input type="checkbox"/> NON ACCETTATA</p>

VARIANTE 2		
DISCIPLINA DEI CASI DI RECESSO DALL’ASSICURAZIONE (Sezione 2 – Art. 7)		
<p>OPZIONE BASE</p> <p>Art. 7 – Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione<i>omissis</i>.....</p> <p>7.3) Recesso a seguito di sinistro</p> <p>Decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. <i>Omissis</i>.....</p>	<p>L’OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI</p>	<p>In caso di non accettazione dell’opzione migliorativa si intenderà offerta l’opzione base</p>
<p>OPZIONE MIGLIORATIVA2</p> <p>Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione<i>omissis</i>.....</p> <p>7.3) Recesso a seguito di sinistro</p> <p>Tale condizione non si applica al presente contratto<i>omissis</i>.....</p>	<p>IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 10 PUNTI</p>	<p><input type="checkbox"/> ACCETTATA <input type="checkbox"/> NON ACCETTATA</p>

--	--	--

VARIANTE 3 MALATTIE PROFESSIONALI (Art. 3 Sez. 3)		
OPZIONE BASE Retroattività delle cause che hanno dato luogo alla malattia 31.03.2013	L’OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell’opzione migliorativa si intenderà offerta l’opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA 3 Retroattività delle cause che hanno dato luogo alla malattia illimitata	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 5PUNTI	<input type="checkbox"/> ACCETTATA <input type="checkbox"/> NON ACCETTATA

VARIANTE 4 MASSIMALI (Art. 1 Sez. 4)		
OPZIONE BASE Massimali RCT € 12.500.000 unico per sinistro Massimali RCO € 7.500.000/2.500.000 per sinistro Limite aggregato annuo RCT/RCO € 20.000.000	L’OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell’opzione migliorativa si intenderà offerta l’opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA 4 Massimali RCT € 15.000.000 unico per sinistro Massimali RCO € 15.000.000/3.500.000 per sinistro Limite aggregato annuo RCT/RCO € 20.000.000	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 10 PUNTI	<input type="checkbox"/> ACCETTATA <input type="checkbox"/> NON ACCETTATA

VARIANTE 5 SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE (Art. 3 Sez. 6)		
OPZIONE BASE Franchigia frontale RCT € 10.000,00 per sinistro	L’OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell’opzione migliorativa si intenderà offerta l’opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA 5A Franchigia frontale RCT € 7.500,00 per sinistro	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 25PUNTI	<input type="checkbox"/> ACCETTATA <input type="checkbox"/> NON ACCETTATA
Franchigia frontale RCT € 5.000,00 per sinistro	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 30PUNTI	<input type="checkbox"/> ACCETTATA <input type="checkbox"/> NON ACCETTATA

VARIANTE 6 SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE (Art. 3 Sez. 6)		
OPZIONE BASE Danni da cedimento e franamento del terreno – sottolimito € 1.000.000,00	L’OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell’opzione migliorativa si intenderà offerta l’opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA6 Danni da cedimento e franamento del terreno – sottolimito € 1.500.000,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 10PUNTI	<input type="checkbox"/> ACCETTATA <input type="checkbox"/> NON ACCETTATA

Relativamente all’art. 21 Misure restrittive (Sanction Limitations Exclusion Clause) si intende quotare la seguente versione *(la scelta non comporterà alcuna attribuzione di punteggio)*

VERSIONE 1 –Le Parti riconoscono che l’Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.

VERSIONE 2 - Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

PRECISAZIONE: nel caso in cui non venga esercitata la scelta tra la versione 1 e la versione 2 si intenderà quotata la versione 1

LUOGO E DATA

TIMBRO, FIRMA E QUALIFICA DEL SOTTOSCRITTORE
